

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA “YESMILANO DATAHUB”, IL RILANCIO DEL TURISMO NELLA CITTÀ DI MILANO POST-COVID19 - CIG 9175006E75

1.PREMESSA

Il RTI costituendo con mandataria MasterCard Europe S.A. e mandante MINT S.p.A. ha presentato in data 20 luglio 2020 una proposta di Partenariato Pubblico Privato attraverso l’istituto della Finanza di progetto per la concessione inerente la realizzazione e gestione della piattaforma “YESMILANO DATAHUB POWERED BY MASTERCARD”, il rilancio del turismo nella città di Milano post-Covid19, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 183, comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (d’ora in poi Codice).

L’affidamento della presente concessione, mediante la tipologia del partenariato pubblico privato, comporta l’allocazione in capo al Concessionario, oltre che del rischio operativo, anche del rischio di disponibilità e rischio di domanda, come definiti dall’art. 3 lett. zz), bbb) e ccc), del Codice.

Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nella Concessione.

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative:

- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara;
- alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;
- ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- alla procedura di aggiudicazione;
- nonché ad altre ulteriori informazioni relative alla concessione.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Città di Milano.

Con Determina del Direttore dell’Associazione Milano & Partners n. 37 del 14 settembre 2021 è stata approvata la “*Proposta di Partenariato Pubblico Privato attraverso l’istituto della Finanza di progetto per la realizzazione e gestione della piattaforma YESMILANO DATAHUB POWERED BY MASTERCARD, il rilancio del turismo nella città di Milano post-Covid19*”, completa di piano economico finanziario asseverato e schema di Convenzione.

La proposta avanzata dal Promotore è stata dichiarata, con il medesimo atto, di pubblico interesse.

La procedura riguarda l’aggiudicazione del Contratto di Partenariato Pubblico Privato, per l’affidamento in concessione di un servizio di implementazione e sfruttamento di una piattaforma digitale, tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano.

Il soggetto proponente della proposta approvata con la sopra citata deliberazione potrà esercitare il diritto di prelazione, migliorando la propria offerta, nel caso in cui lo stesso non risultasse aggiudicatario provvisorio della procedura di gara, alle condizioni e termini di cui al comma 15 dell’art.183 D.lgs. 50/2016 s.m.i..

L'Amministrazione aggiudicatrice per la quale viene indetta la presente procedura è Associazione Milano & Partners. Sito internet www.yesmilano.it.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Luca Martinazzoli.

La procedura per l'individuazione degli offerenti è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Il contratto di partenariato ha per oggetto la stipula di un contratto di finanza di progetto con un operatore economico di cui al bando di gara inviato per la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 44 del 13 aprile 2022.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, le spese per la pubblicazione di cui agli articoli 29, 72 e 73 del Codice stesso dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante da parte dell'Aggiudicatario della presente procedura entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € [...] I.V.A. compresa.

Rimane altresì inteso che sono a carico dell'Aggiudicatario, a titolo di rimborso spese, tutti gli ulteriori costi (nessuno escluso) sostenuti per l'attività amministrativa di aggiudicazione della concessione (avvisi, proroghe e/o rettifiche del bando, commissioni, ecc.) che Milano & Partners si riserva di rendere noto in sede della comunicazione di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Si evidenzia, inoltre, che sono a carico del promotore, in caso di esercizio della prelazione, le spese sostenute dall'Aggiudicatario per la presentazione dell'offerta.

La procedura di affidamento sarà esperita in via telematica sulla piattaforma di e-procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assmilanopartners, dove sono pubblicati i manuali per l'iscrizione del Partecipante all'interno della Piattaforma e i documenti della procedura di gara.

I predetti documenti di gara saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione Milano & Partners.

1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/CONCEDENTE

Denominazione: Associazione Milano & Partners

Sede: Piazza della Scala 2, 20121 Milano (MI).

R.U.P.: Luca Martinazzoli.

Telefono: 0285155031.

Posta Elettronica Certificata: milanosmartcity@legalmail.it.

Sito WEB: www.yesmilano.it.

Luogo di esecuzione: Milano.

CIG: 9175006E75

1.2. SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Il soggetto Promotore è il RTI costituendo con mandataria MasterCard Europe S.A. e mandante MINT S.p.A., il quale ha presentato in data 20 luglio 2020 una proposta di Partenariato Pubblico Privato attraverso l'istituto della Finanza di progetto per la concessione inerente la realizzazione e gestione della piattaforma "YESMILANO DATAHUB POWERED BY MASTERCARD", il rilancio del turismo nella città di Milano post-Covid19, ai sensi del combinato disposto degli artt.

180 e 183, comma 15 del Codice.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice è previsto il diritto di prelazione a favore del Promotore nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario.

Il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di voler esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di prelazione, il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario ed è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, così come dettagliatamente indicate nell'offerta presentata, nei limiti del 2,50% dell'investimento.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto aggiudicatario, diverso dal promotore, è tenuto a corrispondere al promotore non aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti dell'importo pari ad euro 11.500,00 IVA inclusa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs. n. 50/2016, il Promotore se non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Il Promotore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione completa a base di Gara è disponibile sul sito *internet* dell'Associazione Milano&Partners e comprende:

- Bando di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Proposta di Partenariato Pubblico Privato attraverso l'istituto della Finanza di progetto per la realizzazione e gestione della piattaforma YESMILANO DATAHUB , il rilancio del turismo nella città di Milano post-Covid19;
- Piano economico finanziario asseverato;
- All. 1 Domanda di partecipazione
- All. 2 DGUE;
- All. 3 Dichiarazione A.T.I.;
- All. 4 Dichiarazione avvalimento;
- All. 5 Dichiarazione familiari conviventi;
- All. 6 Patto di integrità;
- All. 7 Offerta economica;
- Atto di convenzione;
- Informativa per il trattamento dei dati personali.

3. PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

Vedasi Disciplinare Telematico a sé.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (da realizzarsi mediante finanza di progetto), ai sensi degli artt. 180 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione della gestione di un servizio di implementazione e sfruttamento di una piattaforma digitale, denominata "YESMILANO DATAHUB", tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano, con l'obiettivo finale di rilanciare la città di Milano in diversi ambiti, quali il turismo, l'economia e le aree urbane soprattutto durante la fase post-Covid, per rendere la città di Milano una Smart City per eccellenza in Italia e una destinazione attrattiva a livello globale, nei riguardi di Milano & Partners, Associazione originariamente costituita tra il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

È posta a base di gara la proposta presentata dal RTI costituendo con mandataria MasterCard Europe S.A. e mandante MINT S.p.A., come approvata e dichiarata di pubblico interesse – ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016 – con determina del Direttore n. 37 del 14 settembre 2021.

In particolare, è richiesta:

- la creazione di una piattaforma digitale, tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano;
- lo sviluppo di un servizio *ad hoc* per la comprensione e l'indirizzamento mirato delle richieste legate al turismo, attraverso l'utilizzo di strumenti e canali digitali, in particolare tramite la piattaforma "YESMILANO DATAHUB POWERED BY MASTERCARD" verranno organizzati e offerti servizi di *data monetization*, chiamati di seguito anche "Tourism Behavior Dashboards" (*insights* contenuti in specifiche *dashboards*), e di *digital marketing* (campagne multicanale) a cui potranno accedere Milano&Partners, i suoi Soci ed altri soggetti economici. I soli servizi della *Tourism Behavior Dashboards* saranno accessibili a titolo gratuito da Milano&Partners e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi.

Il Proponente ha previsto che il servizio oggetto della concessione, organizzato con i mezzi del concessionario, possa essere suddiviso in tre fasi:

1. la realizzazione e gestione della piattaforma dedicata, ad eccezione dei servizi di *hosting* e *maintenance* della piattaforma;
2. il supporto per la fase di *go-to-market*;
3. la commercializzazione:
 - delle Tourism Behavior Dashboards e dei servizi della piattaforma "YesMilano Marketing Data Hub powered by Mastercard";
 - dei servizi di Digital Marketing Campaigns.

In sintesi:

1. La fase di realizzazione e gestione della piattaforma si compone delle seguenti attività:
 - **Data Source assessment:** identificazione delle possibili fonti di dati (es. Mastercard,

ICE, Istat, ENIT, FederAlberghi, etc.); *assessment* sulla consistenza dei dati ed identificazione delle metriche più efficaci ed interessanti; valutazione delle fonti di dati e identificazione delle modalità di raccolta e gestione;

- **Definizione della value proposition del servizio:** sulla base degli obiettivi principali relativi al lancio della nuova soluzione, identificazione della *value proposition* per gli utenti finali, delle *personas* e dei principali *use cases* legati all'erogazione del servizio;
 - **Disegno di dettaglio della soluzione:** disegno di dettaglio della piattaforma "Marketing Data Hub", delle funzionalità e dell'esperienza di utilizzo per ogni persona e use case; identificazione delle modalità di interazione con la DMP;
2. Il supporto per la fase di *go-to-market*:
- **Definizione go to Market:** identificazione del piano d'azione per il lancio della nuova soluzione; definizione della *roadmap* di implementazione e disegno della strategia di *go-to-market*.
 - pianificazione delle campagne *digital* e selezione dei segmenti di audience più adeguati, ottimizzandoli attraverso strumenti di *Machine Learning*.
3. Il modello commerciale proposto dal Proponente include la commercializzazione:
- delle *Tourism Behavior Dashboards* e dei servizi della piattaforma "YesMilano Marketing Data Hub powered by Mastercard";
 - dei servizi di *Digital Marketing Campaigns*.

5. CORRISPETTIVO, COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA E RICAVI

Sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario allegato alla proposta a base di gara del Promotore, il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario è costituito dall'erogazione di contributi legati alle varie fasi di sviluppo del servizio.

In relazione alla fase di implementazione iniziale è prevista la realizzazione della piattaforma a cura e spese del concessionario, **salvo il contributo pari ad euro 250.000,00** del Concedente, da corrispondersi il 20% di tale importo all'avvio delle attività.

Il contributo del Concedente verrà corrisposto con le modalità di cui all'art. 7 dello schema di convenzione.

Anche la fase successiva a quella di *setup* è sempre prevista a cura e spese del concessionario, salvo il contributo previsto a carico del concedente per la copertura dei costi annuali richiesti per la licenza dati e dei costi annuali di manutenzione e gestione della DMP, che verrà corrisposto con le modalità di cui all'art. 7 dello schema di convenzione.

Tabella 1 - Costi dell'iniziativa

Voci di costo	Descrizione	Y0 - set up	Y1	Y2	Y3
Piattaforma	Implementazione piattaforma "YesMilano DataHub, hosting e maintenance	€ 670.000	€ 58.100	€ 38.880	€ 38.880
	Costi licenza dati*		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Licenze piattaforma DMP (annuale)		€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000

Campagne	Costi variabili per Campagne Digital – PICCOLE		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Costi variabili per Campagne Digital – MEDIE		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
	Costi variabili per Campagne Digital –GRANDI		€ -	€ 100.000	€ 200.000
Data monetization	Totale costi prod. "Tourism Behavior Dashboards"		€ 80.000	€ 96.000	€ 112.000
COSTI TOTALI		€ 670.000	€ 438.100	€ 534.880	€ 650.880

Tabella 2 – Contributi del Concedente

Voci di contributo	Descrizione	Y0 - set up	Y1	Y2	Y3
Set-up piattaforma	Supporto al rilascio della piattaforma (di cui 30,000 per set up DMP)	€ 250.000			
	Fornitura servizio di hosting e maintenance della piattaforma		€ 58.100	€ 38.880	€ 38.880
Dati e DMP	Licenze Dati (annuale)		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	Licenza DMP		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
COSTI TOTALI		€ 250.000	€ 118.100	€ 98.880	€ 98.880

Pertanto, sulla base di quanto stimato preliminarmente nel piano economico-finanziario integrante la Proposta, il valore stimato posto a base di gara per il contratto di Partenariato, determinato sommando i costi per l'implementazione iniziale e per la gestione durante tutta la durata contrattuale di anni 3, è pari a € **2.293.860** IVA esclusa (pagina 5 del P.E.F.).

6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione avrà una durata massima **di 3 anni** decorrenti dalla conclusione della fase di setup, che sarà individuata tramite comunicazione scritta del Concessionario a Milano&Partners.

Il concessionario si impegnerà a ultimare la fase di setup nel termine di sei mesi, estensibile sino ad otto per motivate ragioni eventualmente legate altresì all'ingresso di un nuovo dato partner, decorrenti dall'avvio delle attività.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

7 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assmilanopartners**.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, art. 12 del Disciplinare Telematico alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito **https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assmilanopartners** nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

Le richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate entro le ore 12:00 del 11 maggio 2022. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diverse da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016, si dà atto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Associazione Milano & Partners assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non saranno ammesse offerte condizionate, con riserva o contemplanti opzioni.

Saranno altresì esclusi i concorrenti che abbiano inserito elementi dell'offerta economica in plichi diversi da quelli indicati nel presente disciplinare, contravvenendo così all'obbligo di segretezza dell'offerta economica fino al termine delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

Non sono ammesse offerte con riferimento ad altro appalto o altro contratto di concessione di servizi. Non sono ammesse offerte sostitutive a quelle presentate. Non sono ammesse offerte aggiuntive a quelle presentate.

9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

I concorrenti, compreso il Promotore, ai sensi dell'art. 183 comma 15, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente Disciplinare di gara.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

1.Requisiti generali e di idoneità professionale:

a) Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'all. XVI del Codice:

- in caso di aggiudicazione della concessione, mediante presentazione della relativa documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara ovvero acquisita d'ufficio dalla Associazione Milano & Partners e in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2.Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) **fatturato generale minimo annuo**, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2018/2020) di € **4.500.000,00** IVA esclusa. I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione della necessità di avere la garanzia di solidità finanziaria della concessionaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo DGUE;
- in caso di aggiudicazione della concessione, presentazione di una dichiarazione concernente il fatturato globale.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) **fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto della concessione, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2018/2020) di € **1.500.000,00** IVA esclusa. I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione della necessità di avere la garanzia di solidità finanziaria della concessionaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo DGUE;
- in caso di aggiudicazione, presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) dichiarazioni di **almeno due istituti bancari**, di data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione dell'offerta, che attestino la solidità economica dell'impresa e la solvibilità in relazione al valore della concessione.

d) possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'incarico, come previsto dall'art. 83 comma 4, lettera c) del Codice.

La comprova del requisito è l'indicazione dei riferimenti della copertura assicurativa in corso di

validità contro il rischio di RC professionale, con un massimale di almeno € 2.500.000,00.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) dichiarazione attestante l'avvenuta gestione, nel triennio 2018/2020, di **almeno 1 contratto analogo a quello della procedura in oggetto**, di importo minimo pari a **€ 1.000.000,00** con buon esito e senza essere incorsi in risoluzioni contrattuali anticipate.

Tale requisito non è frazionabile.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 5 e all'all. XVII, parte II, del Codice, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- in fase di presentazione dell'offerta, tramite dichiarazione a mezzo DGUE, dove il concorrente dovrà specificare: descrizione dell'impianto e/o struttura, periodo di gestione, committente, oggetto della gestione;

- in caso di aggiudicazione, fornendo copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Fermo restando che nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria,

- il requisito di cui al punto. **10.1.** dovrà essere soddisfatto da tutti i componenti del raggruppamento;

- il requisito di cui al **10.2.a.** dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;

- il requisito di cui al **10.2.b.** dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;

- il requisito di cui al **10.2.c** dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso;

- il requisito di cui al **10.3.** potrà essere soddisfatto anche in relazione a un solo componente del raggruppamento.

I requisiti di carattere economico e professionali sono stati determinati tenuto conto delle peculiarità del settore, delle informazioni inerenti analoghi bandi di gara relativi a iniziative di Partenariato Pubblico Privato nel rispetto dei principi di pertinenza, proporzionalità e partecipazione e tenendo conto, infine, dei rischi specifici inerenti la gestione e la necessità di favorire la massima partecipazione.

Si ritiene quindi di poter selezionare operatori economici dotati di capacità tecnico – economiche idonee a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione della durata della concessione delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto.

11. AVVALIMENTO

Alle condizioni e nei limiti consentiti degli artt. 89 e 172 del Codice, il concorrente può fare ricorso all'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e i requisiti di capacità tecnica.

L'operatore economico dovrà dimostrare all'Amministrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata del contratto di Concessione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In nessun caso è consentito ricorso all'avvalimento per i requisiti generali di idoneità

professionale, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto stabilito all'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta di possedere i requisiti oggetto di avvalimento (già dichiarati nel DGUE) e si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Con specifico riferimento al possesso dei requisiti soggettivi dell'impresa ausiliaria, si precisa che nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile ottenere la dichiarazione sottoscritta dai soggetti cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, sarà possibile per l'impresa ausiliaria produrre un'analoga dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale il medesimo attesti "per quanto di propria conoscenza e secondo quanto risultante dagli atti di impresa" l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. A tal fine, il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti dichiarati nel DGUE a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento. L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della concessione.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'ausiliario non può a sua volta avvalersi di un altro soggetto;
- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di una impresa concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

12. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Si precisa che:

- il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Milano & Partners;
- il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente;

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

13. CONTENUTI DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma di e-procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assmilanopartners, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 maggio 2022.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura stessa.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma di e-procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assmilanopartners, come risultante dai log del Sistema. Ogni operatore economico concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Gli operatori economici concorrenti esonerano Milano & Partners da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma di e-procurement ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Milano & Partners si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma di e-procurement o che impediscano di formulare l'offerta.

L'operatore economico concorrente registrato alla piattaforma di e-procurement https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assmilanopartners, accede alla piattaforma come più dettagliatamente indicato all'art. 3 di questo Disciplinare.

13.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1) con allegato un documento di identità in corso di validità, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss. mm., dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di apposita delega o procura, nella quale si attesti:

1. l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2. il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
3. il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale.

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare una propria domanda di partecipazione.

b) DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) (Allegato 2) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, redatto utilizzando il modello proposto nella Modulistica a base di gara, **nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti al precedente punto 10.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato in conformità del presente Disciplinare di gara.

Il modello DGUE deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto dichiarante e deve essere corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di ricorso all'avvalimento, ciascuna impresa ausiliaria deve sottoscrivere e presentare un proprio DGUE in conformità a quanto previsto sopra.

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare un proprio DGUE, specificando i ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio); in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, sia il Consorzio che ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, dovranno produrre il proprio DGUE.

c) DICHIARAZIONE ATI (Allegato 3), (eventuale) costituenda, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente la ripartizione delle quote di partecipazione di ciascuna; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire con un unico atto mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario per la stipulazione del contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; l'impegno, in caso di aggiudicazione, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di concorrenti e a perfezionare il relativo mandato irrevocabile.

d) DICHIARAZIONE AUSILIARIA (Allegato 4) (eventuale) che l'ausiliaria dovrà compilare, riportando:

-dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

-dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso Milano & Partners a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Inoltre, il concorrente che intende ricorrere all'avvalimento dovrà allegare:

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità, per tutta la durata della concessione, specificando i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria.

e) GARANZIE:

1. Garanzia provvisoria.

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo del contratto di concessione a base di gara, da prestarsi a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione intestata a Associazione Milano & Partners, beneficiario, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del

Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Milano & Partners; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto IBAN n. IT43X0501801600000012241394, Banca Popolare Etica a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice, con causale del versamento "Garanzia provvisoria PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ai SENSI DELL'ART. 183 – COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA "YESMILANO DATAHUB", IL RILANCIO DEL TURISMO NELLA CITTÀ DI MILANO POST-COVID19 CIG 9175006E75";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione, la garanzia:

- dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Milano & Partners, in merito alle fideiussioni rilasciate da intermediari, prende atto di quanto specificato nel comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 01/07/2015;
- dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- dovrà contenere l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per 180 (centottanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta

l'aggiudicazione, su richiesta della Milano & Partners nel corso della procedura.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa come sopra descritta, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Milano & Partners.

L'importo della cauzione e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo quanto alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7, l'operatore economico segnala all'interno del DGUE il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando copia conforme dell'originale dei documenti attestanti il diritto alla riduzione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o G.E.I.E.) a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il G.E.I.E., a pena di esclusione.

La cauzione provvisoria si svincola automaticamente con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla ditta concorrente; pertanto, non sarà restituito nessun documento ai concorrenti.

La fideiussione deve essere sottoscritta dal soggetto rappresentante l'istituto emittente, con firma originale, per esteso, in forma leggibile ed accompagnata da una dichiarazione, attestante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza.

Qualora la fideiussione venga rilasciata da Istituto di intermediazione finanziaria dovrà altresì essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993, n. 385 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di Polizza di cui al D.M. Ministero Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del Codice, le garanzie fideiussorie e

assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 48, comma 5 del Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei orizzontali di cui all'art. 48 del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i da tutte le imprese.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, per potersi avvalere delle riduzioni della garanzia di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, le certificazioni e/o i requisiti devono essere possedute/i dal consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.

La garanzia, in ogni caso, deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata automaticamente con la comunicazione di aggiudicazione del contratto di concessione di servizi; pertanto, la Milano & Partners non restituirà la cauzione presentata in sede di gara.

2. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del Codice.

L'offerta deve essere corredata sensi dell'articolo 183, comma 13 del Codice da una cauzione, di importo pari almeno al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dalla Proposta di fattibilità, posto a base di gara, a titolo di garanzia del pagamento dell'importo delle spese di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, e comma 12 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (l'importo di detta cauzione non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.).

Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Nel caso di costituzione mediante fideiussione, la garanzia firmata digitalmente dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Associazione Milano & Partners.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

f) DOCUMENTO "PASSOE"

Il concorrente dovrà inserire il documento rilasciato tramite il servizio "AVCpass" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Le imprese interessate a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC

(www.anticorruzione.it > Accedi ai servizi > Servizi per le imprese > AVC Pass) seguendo le relative istruzioni.

Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo ex art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. 50/2016, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito ex art. 45, comma 2 lett. e), del D.lgs. 50/2016 il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in Consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/2016 il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, anche del consorzio medesimo.

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, dell'impresa ausiliaria.

g) CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC e inserire la ricevuta nella documentazione amministrativa.

h) “DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI” (ALLEGATO 5), compilata e firmata digitalmente.

i) “PATTO DI INTEGRITÀ” (ALLEGATO 6), compilato e firmato digitalmente.

13.2. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnico - descrittiva** che illustri le modalità di realizzazione e gestione della piattaforma digitale, tramite la quale veicolare servizi dedicati ad aziende ed altri soggetti economici che hanno relazioni con la città di Milano, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al **successivo articolo 14** e le eventuali varianti migliorative rispetto al progetto di fattibilità presentato dal Promotore, approvato dalla Milano & Partners e posto a base di gara.

L'offerta Tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l'esclusione del concorrente dalla gara.

Detta relazione dovrà essere redatta come segue:

- non superiore a facciate: 20
- carattere: Arial
- dimensione carattere: 11
- interlinea: 1,5
- righe per facciata: 35.

In caso di concorrente singolo l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la cartella zippata e l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la cartella zippata e l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento concorrente.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, sono escluse dal diritto di accesso le offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Per tali fini, il concorrente è tenuto a dichiarare, in questa sede, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i suddetti segreti, pertanto sottratte al diritto di accesso. La dichiarazione deve specificare quale sia l'interesse salvaguardato e quali sono le esigenze di riservatezza in concreto tutelate. Pertanto, qualora ricorra il caso, il concorrente deve allegare idonea dichiarazione motivata e comprovata, ai sensi del suddetto disposto normativo, che indichi quali informazioni fornite nell'ambito della presente offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Le parti sottratte al diritto di accesso saranno comunicate ai concorrenti in sede di comunicazione di aggiudicazione.

L'offerta tecnica che, a pena di esclusione, sarà unica e senza opzioni, dovrà fornire tutti gli elementi necessari e descrivere in maniera esauriente e compiuta le proposte, dovrà essere articolata come segue.

13.3. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Nell'offerta economica, predisposta dall'operatore economico secondo il modello fornito dalla Milano&Partners (**Allegato 7**), il concorrente dovrà indicare il **valore di ribasso dei contributi del Concedente**.

Data la natura prettamente intellettuale dei servizi in affidamento, ai sensi dell'articolo 95 comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare i costi della manodopera e i costi della sicurezza.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'apposito paragrafo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

All'offerta economica dovrà essere allegato, **a pena di esclusione**, un **Piano Economico Finanziario (PEF) asseverato** sottoscritto digitalmente dai soggetti titolari al rilascio e all'asseverazione di cui all'art.183, comma 9 del Codice, che deve:

- contenere dati coerenti con tutti i valori inseriti nell'offerta economica e congrui rispetto all'offerta tecnica predisposta;
- fornire dettaglio circa le principali dinamiche economico finanziarie dell'iniziativa (costi di investimento e loro distribuzione temporale, ricavi, costi operativi, modalità di finanziamento previste e relativo importo, imposizione fiscale prevista, tempi medi di pagamento e incassi, ecc.);
- specificare un insieme di indicatori adeguati a dimostrare la capacità di rimborsare il debito e remunerare il capitale di rischio.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione è prevista l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

14.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>A – Tempi per la realizzazione della Piattaforma sviluppata per la città di Milano con le caratteristiche indicate</p>	<p>Verranno valutati positivamente, con attribuzione automatica del punteggio, i tempi “standard” di realizzazione della piattaforma indicati nella bozza di convenzione (Art. 4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione in n. 24 settimane: 10 punti; - realizzazione in n. 25 settimane: 7 punti - realizzazione in n. 26 settimane: 5 punti - realizzazione in n. 27 settimane: 3 punti - realizzazione in oltre n. 27 settimane: 0 punti <p>ferma restando la possibilità di estensione dei tempi di realizzazione per ulteriori n. 8 settimane per motivate ragioni.</p>	<p>10 punti</p>
<p>B – Servizi di sviluppo dei dati elaborati dalla piattaforma a favore dei soggetti del territorio per la ripartenza del turismo</p>	<p>Verrà valutata positivamente la numerosità delle categorie potenzialmente interessate, tra cui istituzioni, grandi aziende della filiera dell’ospitalità e piccole aziende della filiera dell’ospitalità (fino a 10 punti).</p> <p>Verrà altresì valutata la tipologia di servizi proposti nell’ambito delle campagne di comunicazione digitale e dell’intelligence legata all’uso dei dati per il turismo (fino a 10 punti).</p>	<p>20 punti</p>
<p>C – Qualità e coerenza dei dati, in relazione agli scopi ed utilizzi della Piattaforma</p>	<p>Verrà valutata positivamente la tipologia dei dati messi a disposizione della piattaforma (es. dati proprietari, di terzi, frequenza di aggiornamento, livello di dettaglio dell’informazione offerta dal dato) e la possibilità di integrare dati provenienti da terzi (fino a 10 punti).</p> <p>Verrà valutata positivamente la tipologia dei dati legati alla spesa degli utenti della città (es. dati proprietari, di terzi, frequenza di aggiornamento, numero nazioni coperte, livello di dettaglio dell’informazione offerta dal dato) (fino a 10 punti).</p>	<p>20 punti</p>
<p>D – Semplicità di utilizzo della Piattaforma</p>	<p>Verrà valutata positivamente la semplicità di utilizzo del sistema, in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso ai prodotti/ servizi per utente finale e concedente (tempo di consegna, tipologia di supporto, formato) (fino 10 punti). • Interoperabilità della piattaforma (fino a 5 punti). 	<p>15 punti</p>
<p>E – Predisposizione dei servizi alla commerciabilità</p>	<p>Verrà valutato prezzo offerto a terzi indicato dall’operatore per tipologia di prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tourism Behavior Dashboards: prezzo inferiore a 30.000 euro (fino a 5 punti); - campagne marketing digital con margine uguale o inferiore al 12% del totale del budget (fino a 10 punti) 	<p>15 punti</p>

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio discrezionale, ciascun commissario, a seguito dell'esame delle relazioni presentate, attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, un coefficiente variabile (V (a)_i) tra 0 (zero) ed 1 (uno) sulla base della seguente scala di giudizio:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

Ottimo da 0,76 a 1,00

Buono da 0,51 a 0,75

Sufficiente da 0,26 a 0,50

Insufficiente/scarso ovvero nessuna proposta presentata da 0,00 a 0,25.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

L'attribuzione dei punteggi all'Offerta Tecnica da parte della Commissione di gara avverrà secondo le modalità di seguito illustrate:

a) a ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento:

- **Eccellente** 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori;
- **Ottimo** 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative;
- **Buono** 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali;
- **Discreto** 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio;
- **Modesto** 0,2 appena percepibile o appena sufficiente;
- **Assente/irrelevante** 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante.

b) Successivamente per ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione è effettuata la media, dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

$$V_{OT(a)} i = P(a)_i / P_{max}$$

Dove:

VOT(a)_i è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P(a)_i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-criterio (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte.

e) Al termine, a ciascun singolo sub-criterio qualitativo che compone il criterio di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto.

d) Nei calcoli dei singoli sub-criteri di valutazione si assumerà un numero massimo di decimali pari a due con troncamento oltre la seconda cifra dopo la virgola.

Si precisa che gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo (80) della somma dei pesi previsti per tutti i criteri della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica. Il punteggio reale (ante riparametrazione) costituisce il riferimento per la individuazione delle offerte anormalmente basse. Non si procede alla riparametrazione nel caso in cui sia ammessa una sola offerta.

14.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno), calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Vedasi Disciplinare Telematico allegato al presente.

16. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

Una commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, composta da 3 membri di cui uno designato su indicazione della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, nella prima seduta pubblica, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

bando/disciplinare;

- attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, l'Associazione Milano & Partners si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica tecnica e del plico concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, all'attribuzione dei punteggi economici, formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e in subordine dell'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica per l'individuazione del primo migliore offerente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria e procede con la proposta di aggiudicazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente alla Milano & Partners i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, attendibilità e plausibilità delle offerte

che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Associazione Milano & Partners procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

18. AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Associazione Milano & Partners si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Milano & Partners ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la Milano & Partners, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Milano & Partners, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Milano & Partners, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, provvede all'aggiudicazione della procedura.

In ogni caso, l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.lgs. n. 50/2016, il Promotore se non risulta aggiudicatario, può

esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a Milano&Partner entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

19 – STIPULA DEL CONTRATTO

Fra il concorrente aggiudicatario e Associazione Milano & Partners verrà stipulato apposito contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9, entro 60 giorni dall'intervenuta approvazione della progettazione definitiva, secondo lo schema di Convenzione.

Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il Contratto stabilisce la risoluzione del rapporto di concessione nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine indicato, salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine, rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, la polizza assicurativa. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Le spese di stipulazione, bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

20. CAUZIONE E GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva dovrà essere, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale e dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del contratto come disciplinato dall'art. 103, comma 5, del Codice. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione a garanzia delle penali è prevista dall'articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del Codice. Tale cauzione da prestarsi nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.

21. FORO COMPETENTE

Avverso il presente Disciplinare e in generale di tutti gli atti di gara può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR).

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sono allegate al Bando di Gara.


ASSOCIAZIONE MILANO & PARTNERS
Piazza della Scala, 2 (sede legale)
20121 Milano (Italia)
C.F. 97726610153 - P.IVA 11016320969